

Originale



**COMUNE DI ROCCAPIEMONTE**  
**Provincia di Salerno**  
 Piazza Zanardelli

**ORDINANZA SINDACALE N 2 DEL 21.01.2021**

Oggetto: Ordinanza chiusura Uffici Comunali per positività da Covid 19 -

**VISTI:**

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto;

VISTE le indicazioni contemplate nella Circolare del Ministro della Salute del 12.10.2020 di aggiornamento dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020 ;

ATTESO che a seguito dello screening effettuato in data 20 c.m. tra dipendenti e amministratori del Comune di Roccapiemonte sono stati accertati due casi di positività al COVID-19 ;

VISTA la nota del 21.01.2021 pervenuta a mezzo mail ed acquista al prot. n. 1297 pari data del Medico competente Dott. Oberdan Picucci con la quale, considerata l'oggettiva impossibilità di poter procedere con un tracciamento dei contatti stretti, visto il ruolo ricoperto dagli stessi, si consiglia di:

*“1) procedere con la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti della sede comunale di Piazza Zanardelli, nonché tutti i locali utilizzati dalla Polizia Locale;  
2) chiudere temporaneamente gli uffici della sede comunale  
3) prevedere l'isolamento fiduciario per tutto il personale in servizio, fatte salve diverse disposizioni e/o provvedimenti emanati dall'ASL, a cui si chiede di darne immediata comunicazione”*

**CONSIDERATO** pertanto che gli uffici comunali dovranno rimanere chiusi nella giornata di venerdì 22 gennaio per consentire la sanificazione dei locali e che potranno comunque essere contattati a mezzo email reperibili sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.roccapiemonte.sa.it](http://www.comune.roccapiemonte.sa.it);

**CONSIDERATO** altresì che i dipendenti tutti del Comune di Roccapiemonte dovranno osservare l'isolamento fiduciario e pertanto continueranno a svolgere la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile fino all'esito negativo di nuovi tamponi molecolari e comunque fatte salve diverse disposizioni e/o provvedimenti emanati dall'ASL competente;

**PERTANTO** gli uffici comunali rimarranno chiusi fino a venerdì 29 gennaio 2021;

**VISTI** gli articoli 50 e 54, del Tuel introdotto dal D.lgs. n. 267 del 2000;

**VISTO** l'articolo 15 della legge 24.02.1992 n. 225, la legge n. 100/2012, in materia di protezione civile;

**VISTO** il codice della protezione civile, introdotto dal D.Lgs n. 01/2018 del 02.01.2018;

**VISTA** la R.R. n. 12/2017 Sistema di protezione civile in Campania;

**VISTO** il Testo Unico leggi Sanitarie - Regio Decreto n. 1265 del 27.07.19934;

## **ORDINA**

per le motivazioni in premessa riportati

La chiusura dei locali comunali siti in Piazza Zanardelli ed in Via Roma dal 22 gennaio 2021 al 29 gennaio 2021 ;

di prevedere l'isolamento fiduciario per tutto il personale in servizio presso il Comune di Roccapiemonte che pertanto continuerà a svolgere la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile fino all'esito negativo di nuovi tamponi molecolari e comunque fatte salve diverse disposizioni e/o provvedimenti emanati dall'ASL competente;

che qualunque comunicazione al Comune di Roccapiemonte andrà indirizzata per la giornata di domani e per tutto il periodo in cui il personale osserverà l'isolamento fiduciario al seguente indirizzo: [protocollo.roccapiemonte@asmepec.it](mailto:protocollo.roccapiemonte@asmepec.it);

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

**DISPONE**

la trasmissione della presente alla Prefettura di Salerno, alla Direzione Generale Asl Salerno ed al Distretto Asl n. 60, alla Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino, al Comando Carabinieri – Compagnia di Castel San Giorgio, di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet [www.comune.roccapiemonte.sa.it](http://www.comune.roccapiemonte.sa.it);

**AVVISA**

che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e

**DEMANDA**

alle Autorità competenti di assumere ogni utile iniziativa per il rispetto della presente ordinanza.

**INFORMA**

ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania Sezione Salerno entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (120) decorrenti dalla pubblicazione.

La presente, redatta in unico originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di questo Ente.

IL SINDACO f.f.  
Avv *Alfonso Trezza*  
(firma omessa ex art. 3 d.lgs. n. 39/1993)